

Tribunale di Terni, 16 settembre 2010 – Est. Paola Vella.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento – Domande di ammissione allo stato passivo – Progetto di stato passivo – Deposito – Applicabilità della sospensione feriale dei termini – Esclusione.

Al deposito delle domande di ammissione allo stato passivo e del progetto di stato passivo non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/69. Depongono in tal senso le seguenti considerazioni: a) per presentare la domanda non è necessaria la difesa tecnica; b) il termine per la presentazione della domanda non è un termine processuale ma di decadenza; c) esso si calcola a ritroso dall'udienza di discussione dello stato passivo, sicchè, dovendo quest'ultima tenersi a sua volta entro il termine perentorio di centoventi giorni (o, solo in casi particolari, centottanta) dalla dichiarazione di fallimento, si avrebbe una eccessiva compressione dello spazio di difesa; d) non potendo la sospensione operare per i crediti di lavoro, si avrebbe una compromissione del principio del contraddittorio incrociato ovvero una disparità di trattamento dei creditori. (gc) (riproduzione riservata)

omissis

IL CASO.it

VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO

Oggi 16 settembre 2010, alle ore 11,30 , avanti alla Dottoressa Paola Vella, Giudice Delegato alla procedura in oggetto, alla presenza del Curatore Dott. M. S., nonché dei seguenti creditori:

- omissis

Preliminarmente si dà atto che il progetto di stato passivo è stato depositato in data 14.7.10, tenendo conto (ai fini del rispetto del termine prescritto dall'art. 95 co. 2 l.f.) del periodo di sospensione feriale dei termini rispetto alla odierna udienza di discussione dello stato passivo, come fissata nella sentenza di fallimento.

Secondo la medesima linea interpretativa, anche la tempestività delle domande è stata rilevata tenendo conto della sospensione dei termini feriali.

Tuttavia, ad un più approfondito esame della questione, l'Ufficio ritiene preferibile la tesi della non applicabilità, per il deposito delle domande e del progetto di stato passivo, della sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno di cui alla legge n. 742/69 (che in materia fallimentare fa esplicito riferimento solo a dichiarazioni e revoche di fallimento), sia perché per presentare la domanda non è necessaria la difesa tecnica ex art. 93 co. 2 l.f. (ragione ispiratrice della legge suddetta), sia perché il termine per la presentazione della domanda non è propriamente un termine processuale ma di decadenza, sia perché esso si calcola a ritroso dall'udienza di discussione dello stato passivo, sicchè, dovendo quest'ultima tenersi a sua volta entro il termine perentorio di centoventi giorni (o, solo in casi particolari, centottanta) dalla dichiarazione di fallimento, si avrebbe una eccessiva compressione dello spazio di difesa, sia perché, non potendo la sospensione operare per i crediti di lavoro, si avrebbe una compromissione del principio del contraddittorio incrociato ovvero una disparità di trattamento dei creditori.

La tesi opposta si fonda prevalentemente sul dato testuale dell'art. 36 bis l.f. (secondo il brocardo ubi lex voluit dixit), che dispone la non soggezione alla sospensione feriale dei procedimenti per i reclami di cui agli artt. 26 e 36 l.f.; tuttavia, pare che in quel caso la ragione sia piuttosto da collegare alla natura impugnatoria dei relativi procedimenti.

Pertanto, il GD dispone che siano ritenute tempestive tutte le domande depositate entro 30 giorni prima dell'odierna udienza e che quelle, di tali domande, non incluse nel progetto di stato passivo oggi in discussione, siano esaminate alla prossima udienza del 4.11.10 ore 10,30, previa loro inclusione in un apposito progetto di stato passivo integrativo delle

domande tempestive, che il curatore depositerà entro 15 giorni prima della predetta udienza. Si procede comunque in data odierna all'esame delle domande di cui al p.s.p. già depositato.

omissis

IL CASO.it

Terni, 16.09.2010